

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

APPROVATO CON ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 26/10/2005

ESTRATTO DELIBERA

LA GIUNTA COMUNALE

omissis

RILEVATO che il citato D.P.R. n. 311/2001 introduce *ex novo*, nell'ordinamento giuridico, la Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo;

RILEVATO che la suddetta Commissione, ai sensi del citato 141-*bis*, deve essere nominata dal Sindaco ogni tre anni ed avere la seguente composizione:

- a. il Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
- b. il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c. dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d. dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e. dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f. da un esperto in elettrotecnica;

omissis

PRESO ATTO che, in conformità a quanto previsto dal succitato art. 141, comma 1, la Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo ha i seguenti compiti:

- a. espressione del parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b. verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c. accertamento della conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d. accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 08.01.1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della L. 18.03.1968, n. 337;
- e. controllo frequente affinché vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- f. nel caso sia ritenuto necessario dal Presidente della Commissione stessa, esegue sopralluoghi in corso d'opera relativamente ai locali di pubblico spettacolo;

CHE si rende necessario provvedere a determinare le modalità di funzionamento della Commissione di cui sopra;

VISTE all'uopo le linee guida per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo , appositamente predisposte e allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

omissis

Con votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le linee guida per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi del D.P..R. 28.05.2001, n. 311, “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza” di cui all’art. 141/bis del T.U.L.P.S., che allegate alla presente delibera ne formano parte integrante e sostanziale;

omissis

ALLEGATO "A"

1° SETTORE

Ufficio Attività Produttive Servizio Commercio Fiere e Mercati – Sport e Turismo

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 1 - OGGETTO

1. Le presenti linee guida, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, hanno lo scopo di disciplinare, in maniera non vincolante l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 2 - COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA –

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:

- dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
- dal dirigente medico dell'Azienda ULSS di Castelnuovo né Monti, competente per territorio, o da un medico dallo stesso delegato;
- dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- da un esperto di elettrotecnica;

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, un esperto in acustica, ai sensi del D.P.C.M. 1/96, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo, parchi di divertimento e simili.

Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

- Per ogni componente possono essere previsti più supplenti. I membri supplenti partecipano alle sedute solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
- La Commissione è nominata dal Sindaco e resta in carica per tre anni. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
- Per la validità della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti.
- I componenti della commissione si astengono dal prendere parte ai lavori quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge l'interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

Art. 3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

I compiti della CCVLPS sono quelli attribuitigli dall'art. 141 del RD 635/40 così come modificato dal DPR 28/05/2001 n. 311 e di seguito si riportano:

1. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o impianti sportivi o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
2. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
3. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
4. accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968, n. 337;
5. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
6. Ai fini dell'esatta definizione dei locali classificabili come locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo si fa riferimento al D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".
7. Oltre ai compiti di cui sopra la CCVLPS esegue sopralluoghi in corso d'opera relativamente ai locali di cui sopra nei casi in cui venga richiesto e ritenuto necessario dal Presidente della Commissione stessa.

Art. 4 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza, ma restano di competenza della Commissione Provinciale i casi di cui all'art. 142 ultimi 2 commi del R.D. 635/40, così come modificato dal DPR 28/05/2001 N. 311, ossia:

- o i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza > a 1300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza > a 5000 spettatori.
- o parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità.

Art. 5 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE

Per i locali e impianti anche temporanei, con capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di competenza della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Per i locali e gli impianti di cui al comma 1 di proprietà e/o di competenza dell'Amministrazione Comunale, la relazione tecnica che sostituisce le verifiche della Commissione di Vigilanza può essere redatta da un geometra o da un ingegnere o da un architetto o da un perito industriale dipendente dell'Amministrazione anche se non iscritto all'Albo o da altro tecnico incaricato, iscritto negli elenchi istituiti dal Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 818/84.

La Commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della relazione tecnica e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.). Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.

Il presidente della Commissione, tramite i propri uffici e/o consulenti, verifica la relazione presentata e richiede l'eventuale documentazione integrativa che ritenesse necessaria.

Per i locali e gli impianti di cui al comma 1, il Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può comunque convocare la Commissione stessa al fine di verificare la veridicità della relazione tecnica del professionista, verifica che può avvenire anche attraverso sopralluogo presso i locali e/o gli impianti in oggetto.

La presentazione della relazione tecnica di cui al comma 1 deve avvenire almeno 20 giorni prima dell'apertura del locale o dello svolgimento della manifestazione, ferma restando l'osservanza dei tempi previsti dal DPR 37/98 in materia di esame di progetto da parte dei VV.FF.

Art. 6 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Per gli allestimenti temporanei è richiesto l'invio della pratica alla CCVLPS o la presentazione di relazione tecnica di cui al titolo 4 comma 1) per tutte le manifestazioni di pubblico spettacolo, che non risultino escluse ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 19/08/1996.

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione Comunale o Provinciale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Decorsi due anni dalla agibilità rilasciata, se gli allestimenti temporanei continuano a mantenere inalterate le loro caratteristiche tecniche e geometriche, il richiedente, con semplice domanda alla CCVLPS, chiede il riesame della pratica già in possesso della Commissione stessa, al fine di verificare il permanere delle condizioni di agibilità. La Commissione, riesaminata la pratica già in possesso, conferma l'agibilità per i successivi due anni, anche senza effettuare sopralluogo, oppure chiede integrazione della documentazione della pratica, oppure il suo completo rifacimento.

Per allestimenti temporanei che non rientrano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 1 comma 2. sub a) del DM 19/8/1996 per il solo fatto di essere in presenza di palchi o pedane esclusivamente per artisti, di altezza superiore a 0,8 metri, la Commissione delega in forma permanente al tecnico comunale la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del palco stesso secondo quanto fornito e/dichiarato dagli organizzatori, acquisendo agli atti della segreteria della Commissione la dichiarazione di regolare montaggio.

Art. 7 - CONVOCAZIONE

La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto (lettera, fax, telegramma) da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi necessari per la seduta. Nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato mediante posta elettronica, telefonicamente o mediante altra forma ritenuta idonea.

Nella lettera di convocazione sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare è suo compito trasmettere tempestivamente la convocazione al suo delegato, affinché intervenga alla riunione.

La convocazione è effettuata almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione, salvi i casi d'urgenza debitamente motivata, in cui il termine può essere ridotto a 24 ore.

Il Rappresentante CONI è di regola convocato solamente se la seduta riguarda impianti o allestimenti dove si svolga attività sportiva.

La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi di cui ai punti 1-2 e 4 del presente articolo anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà presentare memorie e documenti attinenti la pratica e partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante, se appositamente richiesto dalla Commissione.

Art. 8 - RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, gli eventuali consulenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse di nominare in dipendenza delle specificità dei locali e/o degli impianti oggetto di rilascio di parere.

A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

Delle adunanze, a cura del segretario della Commissione, è redatto verbale nel quale vengono indicati, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.

Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

Il verbale viene sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

Il segretario della commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli in apposito registro numerandoli progressivamente in ordine cronologico.

Su ogni pratica o sopralluogo la Commissione emette il proprio parere, che rappresenta l'espressione della stessa nei confronti del richiedente. Il parere emesso dalla commissione è unitario, reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti presenti che votano a maggioranza semplice. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Copia del parere è trasmesso tempestivamente, agli organi comunali che mantengono il rapporto con i richiedenti, al fine della eventuale emissione della relativa agibilità.

Art. 9 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati a effettuare i controlli di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera e).

Fra i componenti delegati devono comunque essere compresi:

- Medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico;
- Comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per scritto al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione e nei casi di urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione.

La Commissione dispone i controlli di cui al comma 1 ogni qualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno 3 anni dall'ultimo sopralluogo.

Art. 10 - RICHIESTE E TEMPI DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, (salvo che nel caso di domande provenienti da Enti) diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:

- almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione).
- almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto in caso di agibilità per nuovi teatri o altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o per sostanziali modificazioni a quelli esistenti, ferma restando l'osservanza dei tempi previsti dal DPR 37/98 in materia di esame progetto da parte dei VV.FF
- almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione temporanea, ferma restando l'osservanza dei tempi previsti dal DPR 37/98 in materia di esame progetto da parte dei

VV.FF, trasmettendo sia la documentazione necessaria per l'esame del progetto, che la data richiesta per il sopralluogo, indicando un minimo di 3 giorni lavorativi di disponibilità per l'effettuazione della visita di sopralluogo.

- Il mancato rispetto nei termini di cui al punto precedente comporta l'irricevibilità delle istanze medesime.
- Copia dei fascicoli relativi agli argomenti all'ordine del giorno è trasmesso almeno 15 giorni prima dell'adunanza ai componenti tecnici della Commissione per il preventivo esame al fine di relazionare in merito.
- La Commissione, con propria decisione, suggerisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e propone la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).
- Alla seduta anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.
- Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con domanda in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, diretta Comune – Ufficio Attività Produttive, nei tempi indicati all'art. 9.
- Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della domanda di intervento della Commissione il Responsabile del Procedimento provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza provvederà a darne comunicazione al richiedente, anche a mezzo fax o per via telematica.
- La domanda di intervento della Commissione dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato (I) al presente provvedimento.
- All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, in n.____ copie, a seconda della tipologia di intervento della Commissione comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quale è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato:

ART. 11 - RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA' (esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione)

Relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico/i abilitato/i iscritto/i all'Albo professionale relativa a:

- caratteristiche costruttive ovvero di ristrutturazione dell'immobile e caratteristiche dei materiali ornamentali e di arredo da impiegare, con indicate informazioni dettagliate relative al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva a cui è destinato il locale o l'impianto, nonché contenente l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione;
- numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto alle vie di esodo e con sviluppo del calcolo dimostrativo;
- servizi tecnologici, di riscaldamento e servizi igienici;
- descrizione delle strutture portanti;
- abbattimento delle barriere architettoniche.

Elaborati grafici: planimetria/e quotata/e, in scala 1/100, datata/e e firmata/e dal professionista abilitato che ha redatto il progetto e vistata/e dal legale rappresentate dell'attività con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione e in particolare dei seguenti elementi:

- numero dei posti e vie di esodo;
- vie di esodo interne ed esterne, parcheggi;
- disposizione e numero di posti;

- impianti di massima: antincendio, termici, elettrici, fonici, servizi igienici, luci di emergenza.

ART. 12. RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA' (richiesta di sopralluogo per strutture permanenti e provvisorie con capienza complessiva superiore a 200 persone)

A - Relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico/i abilitato/i iscritto/i all'Albo Professionale, relativa a:

- caratteristiche costruttive delle strutture allestite;
- materiali impiegati, arredi e loro caratteristiche di reazione al fuoco;
- numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto allo sviluppo delle vie di esodo;
- servizi tecnologici, di riscaldamento e servizi igienici;
- impianti elettrici normali e di emergenza;
- svolgimento scenico dello o degli spettacoli.

B - Elaborati grafici: planimetria/e quotata/e, in scala 1/100, datata/e e firmata/e dal professionista abilitato e vistata/e dal legale rappresentate dell'attività con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione e in particolare dei seguenti elementi:

- vie di esodo;
- disposizione e numero dei posti;
- posizionamento di bombole di gas compressi e di recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti antincendio, delle luci di emergenza, dei servizi igienici.

I documenti sopra contenuti di cui alle lettere a) e b) devono sempre essere presenti al momento della presentazione delle domande anche per le strutture provvisorie.

○ **Certificazioni e collaudi:**

certificati di collaudo attestanti l'idoneità di tutte le strutture interessate comunque al passaggio del pubblico, atte a sopportare il sovraccarico statico;
verbale di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture non portanti (parapetti, setti di separazione di settori, corpi sospesi, corpi illuminanti, attrezzature ecc.);
certificazioni di omologazione e di conformità e di posa dei materiali impiegati e degli arredi.

○ **Impianti elettrici:**

progetto dell'impianto normale e di sicurezza con allegati schema unificare e schema planimetrico delle installazioni, a firma di tecnico abilitato;
dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'installatore;
dichiarazione di verifica funzionale degli impianti a firma di tecnico abilitato;
dichiarazione di corretto collegamento delle masse metalliche all'impianto di messa a terra, con allegata copia della denuncia all'ISPESL;

- **Impianti di condizionamento, trattamento aria, ecc.:** tutte le documentazioni descrittive e certificative di legge.

La documentazione suindicata dovrà essere allegata al momento della presentazione della domanda per le strutture permanenti, mentre per le strutture provvisorie possono essere presentati al momento del sopralluogo.

- Dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere e gli allestimenti saranno completati entro il giorno _____

- Piano di emergenza e nomina degli addetti all'emergenza, con indicazione, per ciascuno di essi, degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- Estremi o copia della concessione / autorizzazione edilizia, ovvero del provvedimento attestante la regolarità edilizia della realizzazione dell'opera (*qualora prescritta dalla normativa vigente in materia*).
- Estremi o copia dell'autorizzazione di usabilità/abitabilità dei locali (*in caso di utilizzazione per manifestazione temporanea di locali non destinati a pubblico spettacolo, ovvero a pubblico spettacolo di diversa tipologia*).

Le linee guida stesse possono essere modificate, integrate e aggiornate con successive decisioni assunte dalla Commissione stessa secondo le regole di funzionamento fissate nel presente documento.

A cura degli uffici comunali competenti verrà data adeguata pubblicità alle presenti linee guida e alle eventuali successive integrazioni e modifiche al fine di garantire la conoscenza agli utenti interessati.